



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — ART. 63 CGS – NUOVE PROVE - DICHIARAZIONI DEI TESTI - INIDONEITÀ

## **Descrizione**

Le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, oltretutto nel caso di specie tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 61/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Correale

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0061 CFA del 13 gennaio 2022 (U.S.D. Montecchio Precalcino-sig. Giulio Costa)**